CONVENZIONE PER L'USO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AISENSI DELL'ART. 30 COMMA 2-SEXIES DEL D. LGS. 165/2001 E DELL'ART. 36 DEL C.C.N.L. DELL'AREA DELLA DIRIGENZA DELLE FUNZIONI LOCALI

TRA

Il CONSORZIO PER I SERV	IZI SOCIOASSISTENZIALI	DEL MONREGALESE (di seguito
C.S.S.M.) con sede legale in	Mondovì – C.so Statuto, n.	13 - Codice Fiscale 02536070044
rappresentato	in qualità di Presidente e	legale rappresentante pro tempore

 \mathbf{E}

Il CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE CISA 12 (di seguito C.I.S.A.12) con sede legale in Nichelino – Via Cacciatori 21/12 - Codice Fiscale 94035580011, rappresentato dalla Dott.ssa Elisa LONGO, in qualità di Direttore ad interim e legale rappresentante pro tempore

PREMESSO CHE:

- il dott. Marco Manosperti, dirigente del C.S.S.M., ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dal 1/9/2024 (ultimo giorno di lavoro 31/8/2024) per assumere l'incarico di dirigente presso il C.I.S.A. 12 dal 1/9/2024;
- con lettera Prot. n. del .../.../2024 il C.S.S.M. ha richiesto al C.I.S.A. 12 l'autorizzazione ad avvalersi dell'utilizzo temporaneo e parziale del dirigente dott. Marco Manosperti con l'incarico di Direttore del C.S.S.M., a far data dal 1/9/2024, nelle more dell'individuazione di un nuovo dirigente in sostituzione del dimissionario dott. Marco Manosperti e comunque non oltre il 30/11/2024;
- la copertura del posto dirigenziale di Direttore assume per il C.S.S.M. rilevanza prioritaria ed urgente, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa dell'Ente;
- l'art. 30 comma 2-sexies del D. Lgs. 165/2001 dispone che "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";
- l'art. 1, comma 413 della Legge 228/2012 stabilisce che "A decorrere dal 1 gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 30 comma 2-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato";
- l'art. 36 "Personale in convenzione" del C.C.N.L. dell'Area della dirigenza delle Funzioni Locali sottoscritto il 16/7/2024 detta disposizioni in merito all'utilizzo in convenzione di dirigenti presso più Amministrazioni Pubbliche;
- il C.I.S.A. 12, su richiesta del C.S.S.M., nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione tra enti e al fine di agevolare la realizzazione dei servizi istituzionali, ha ritenuto di autorizzare l'utilizzo temporaneo e parziale del dirigente Dott. Marco Manosperti;
- che gli Enti in epigrafe, rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del C.I.S.A. 12 n. ____ del ______ e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del C.S.S.M. n. ____ del ______, hanno approvato il presente accordo disciplinante l'utilizzo parziale, temporaneo e condiviso del dott. Marco Manosperti;
- che il Dott. Marco Manosperti ha espresso il proprio assenso all'assegnazione e sottoscrive la

presente convenzione per accettazione, senza riserve, di tutte le norme e clausole ivi contenute;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo temporaneo parziale e condiviso del Dott. Marco Manosperti, che assumerà l'incarico di dirigente del C.I.S.A. 12 a far data dal 1/9/2024, da parte del C.I.S.A. 12 e del C.S.S.M.

Art. 2 – Assegnazione

Con la sottoscrizione del presente accordo il Dott. Marco Manosperti, dirigente del C.I.S.A. 12 a far data dal 1/9/2024, è assegnato anche al C.S.S.M., ed è pertanto autorizzato a svolgere la propria attività lavorativa in via temporanea, ai sensi dell'art. 30, comma 2-sexies del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 36 del C.C.N.L. dell'area della dirigenza delle Funzioni Locali presso il C.S.S.M. per l'assolvimento delle medesime funzioni dirigenziali presso quest'ultimo Consorzio.

Il Dott. Marco Manosperti raccorderà le prestazioni lavorative da rendersi in favore del C.I.S.A. 12 con quelle da rendersi in favore del C.S.S.M. assicurando agli Enti e prioritariamente all'Ente di appartenenza la propria presenza in servizio ed adeguando la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell'organizzazione ed all'espletamento dell'incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane.

Le prestazioni svolte in favore del C.S.S.M. saranno aggiuntive rispetto a quelle svolte in favore del C.I.S.A. 12.

La prestazione potrà essere svolta anche in modalità agile nel rispetto delle norme fissate dai due Enti.

Il presente accordo non modifica il rapporto organico che resta incardinato presso il C.I.S.A. 12.

Art. 3 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di assunzione in servizio del dott. Marco Manosperti presso il C.I.S.A. 12, prevista per il 1/9/2024, alla data di assunzione del nuovo dirigente – direttore del C.S.S.M. e comunque non oltre il 30/11/2024, salvo proroga determinata dai due Enti con provvedimenti dei rispettivi Consigli di Amministrazione.

Ciascun Ente sottoscrittore potrà recedere dalla presente convenzione previa comunicazione alla controparte con preavviso di almeno 15 giorni.

Le parti potranno convenire di risolvere anticipatamente la convenzione, mediante scambio di corrispondenza.

Art. 4 – Gestione del personale

Gli atti di gestione del rapporto di lavoro competono al C.I.S.A. 12

Nel periodo di utilizzo a tempo parziale e condiviso, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dirigente, sono concordati tra i due Enti.

Al dirigente si applicano i regolamenti sul personale dei singoli Enti convenzionati.

Il Dott. Marco Manosperti articolerà la propria presenza presso il C.S.S.M. tenendo conto delle esigenze di coordinamento e delle responsabilità connesse agli incarichi ricoperti presso i due Enti e assicurando la regolare attuazione degli obiettivi assegnati.

Sono fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di prossima appartenenza C.I.S.A. 12.

Art. 5 – Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi

Ai sensi dell'art. 36 del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area della dirigenza delle Funzioni Locali, sottoscritto il 16/7/2024, le parti concordano che gli emolumenti aggiuntivi, quota della

retribuzione di posizione e di risultato spettante ai sensi del citato art. 36, comma 4, saranno erogate direttamente dal C.S.S.M. che riconoscerà, altresì, le spese di viaggio sostenute per l'accesso presso la propria sede da liquidarsi a 1/5 del costo della benzina oltre le eventuali spese autostradali previa presentazione di idonea documentazione giustificativa della Spesa, secondo le norme vigenti.

Art. 6 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile ed alle leggi in materia.

La presente scrittura è esente da bollo (D.P.R. 642/72 Tabella art. 25 ss.mm.) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 109).

Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 della L. 241/90, il presente accordo è sottoscritto, a pena di nullità, con firma digitale, ad integrale accettazione delle condizioni suesposte.

Letto, confermato e sottoscritto,

Firmato digitalmente

PER CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE

Firmato digitalmente
PER CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE CISA 12

Firmato digitalmente, per accettazione DOTT. MARCO MANOSPERTI